



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO SANTO STEFANO

UNITA' ORGANIZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 98/ 2007

MANIFESTAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Località: Isola del Giglio - Data: 21 e 27 Giugno 2007

Organizzatore: ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ISOLA DEL GIGLIO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

VISTO il foglio n.2245 in data 19 giugno 2007 dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio con il quale richiede l'emanazione di un'ordinanza che disciplini l'occupazione di una parte dell'area portuale in località Giglio Porto e, precisamente, all'altezza del Piazzale GALLI, per lo svolgimento di alcune serate di ballo durante il periodo estivo per i giorni 21 e 27 giugno 2007;

VISTA l'Autorizzazione n°149/DM/2007 rilasciata in data 17.06.2007 dall'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio;

VISTO il foglio n.4387 in data 15.06.2007 del Comune di isola del Giglio con il quale esprime il proprio parere favorevole;

VISTO il foglio n.96/07PM in data 19 giugno 2007 del Comando Polizia Municipale di Isola del Giglio;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per un corretto svolgimento delle manifestazioni in programma, nonché prevenire danni a persone e/o a cose a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 50, e 81 del Codice della navigazione e 59, del relativo Regolamento di Esecuzione

RENDE NOTO

che nei giorni 21 e 27 giugno 2007 dalle ore 21.00 alle ore 01.00 nella zona portuale in località "Giglio Porto" del Comune di Isola del Giglio e precisamente all'altezza del Piazzale Galli verranno effettuate cinque serate di ballo liscio.

ORDINA

Art.1 - Dalle ore 21.00 alle ore 01.00 dei giorni sopraindicati, la predetta zona è riservata esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni in parola.

Art. 2 - Il Comitato Organizzatore deve provvedere, con proprio personale e mezzi allo scopo preposti, all'organizzazione, alla cura e al corretto svolgimento delle manifestazioni, ritenendolo civilmente e penalmente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei festeggiamenti.

Art. 3 - Il Comitato Organizzatore dovrà, a manifestazione ultimata, rimettere in pristino stato la zona demaniale marittima a tale scopo interessata.

- Art. 4** - L'Autorità marittima avrà sempre la facoltà di revocare lo svolgimento della manifestazione qualora lo ritenga necessario, per motivi di sicurezza portuale.
- Art. 5** - La presente Ordinanza non esime il Comitato organizzatore, dall'obbligo di richiedere a sua cura e spese, all' Amministrazioni competenti, tutte le altre eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta che si rendessero necessari per l'effettuazione della manifestazione, **manlevando** comunque l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno che possa verificarsi a persone e/o cose a seguito dello svolgimento della stessa.
- Art. 6** - I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti a termine di legge, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
- Art. 7** - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Porto Santo Stefano, 20 giugno 2007

F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI